



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Amministrativa*

*Servizi Turistici, Socio-Culturali e Scolastici*

---

## DETERMINAZIONE N. 267 del 31/12/2019 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 10/01/2020 al n. 5

---

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE AVVERSO RICORSO PRESSO TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO PROT.N.24536 DEL 6/11/2019(CIG: Z7E2B658BF) E DI COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N.353/2019, CAUSA ISCRITTA AL R.G.N.47/2016 IN MATERIA DI ASSEGNO DI MATERNITA'DI CUI ALL'ART.74 DEL D.LGS.VO 151/2001 (CIG:ZD42B67DA7).**

### **Premesso:**

- che la Giunta comunale con deliberazione n. 178 del 30.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, autorizzava il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo a resistere in giudizio e nel ricorso avanti al Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro, nel procedimento R.G. 1938/2019, agli atti del comune di Mosciano Sant'Angelo al prot. n. 24536 del 6.11.2019;
- che la Giunta comunale con deliberazione n. 179 del 30.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, autorizzava il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo a costituirsi in giudizio al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 358/2019 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo pubblicata in data 11/12/2019 – R.G. n.47/2016;

### **Considerato**

- che la Giunta Comunale, per entrambi i soprarichiamati giudizi, ha demandato al Responsabile dell'Area Affari generali di provvedere alla nomina di un legale al fine di ottenere – nella fase preliminare di consulenza - un parere a titolo gratuito sulle questioni richiamate, che presentano profili giuridici complessi nella misura in cui coinvolgono aspetti di contrasto tra il diritto nazionale e quello comunitario e dunque sulla fattibilità di esperire utilmente un contenzioso di secondo grado e una resistenza nel giudizio di primo grado;
- che in relazione alla stretta affinità dei profili giuridici di fatto e di diritto afferenti le fattispecie oggetto di ricorso e di giudizio di appello, si rileva la opportunità di affidare gli incarichi legali in

questione ad un unico legale, garantendo in tal modo economicità e una strategia processuale omogenea a tutela dei primari interessi dell'Ente ;

**Rilevata** l'opportunità di stabilire una spesa massima non superiore alla tariffe professionali minime stabilite dalla legge;

**Atteso** che con riguardo all'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, si rileva come, detto incarico rientra tra i servizi legali elencati nell'ambito dell'articolo 17 comma 1 lettera d) n. 1) del D.lgs. n. 50/2016, il quale lo esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.lgs. n. 50/2016. Secondo le indicazioni contenute nel documento di consultazione predisposto da ANAC in merito all'affidamento dei servizi legali, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, viene superata la distinzione, che si era affermata nel previgente quadro normativo, tra il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale e l'attività di assistenza e consulenza giuridica più complessiva, nel senso che entrambi, e quindi anche il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale rientrano nell'ambito della categoria degli appalti di servizi e, per quanto concerne il singolo incarico di patrocinio legale, questo deve essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016.

Di avviso parzialmente differente si è espresso il Consiglio di Stato con atto numero 02017 del 03/08/2018 che invece giunge alla conclusione che rientrano nel *genus* degli appalti di servizi i contratti aventi ad oggetti servizi legali in cui vi è una prestazione che si protrae nel tempo in modo continuativo o periodico con una apposita organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò si verifica in Pubbliche Amministrazioni di dimensioni rilevanti che esplicano i propri compiti in settori omogenei ben precisi e la cui attività può dar luogo a frequenti contenziosi, spesso di natura seriale, che hanno l'esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti organizzato che sia disponibile a trattare tutte le controversie nelle quali l'ente dovesse essere coinvolto e che richiedono una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso per un determinato periodo. Laddove invece vi è un singolo incarico legale ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in quel giudizio o per la consulenza in vista di quel preciso giudizio, in cui vi è la prevalenza del lavoro personale sull'organizzazione dei mezzi, non si ha un appalto di servizi ma il rapporto è da sussumersi nell'ambito del contratto d'opera professionale di cui all'articolo 2222 c.c.

In questo caso secondo caso la disciplina applicabile è contenuta nell'articolo 17 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 e si verte nella categoria dei contratti esclusi dal rispetto delle regole del D.lgs. n. 50/2016 ma soggetti all'osservanza di principi generali di cui all'articolo 4 del citato D.lgs. n. 50/2016. secondo cui l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei "principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica". Da ultimo, l'Anac, in base al parere espresso dal Consiglio di Stato, con

deliberazione n. 907 del 24/10/2018 , ha approvato le linee guida n. 12 “affidamento dei servizi legali”, in cui si è allineata a quanto espresso nel parere citato dal Consiglio di Stato ed è arrivata alla conclusione che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora si affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione per un'esigenza puntuale o episodica, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).

A fronte di ciò, i servizi legali oggetto del presente atto rientrano nella seconda categoria e quindi sono da sussumere nella categoria del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, consistendo nella rappresentanza e difesa in giudizio per resistere in specifico giudizio sopra indicato e costituirsi ai fini dell'appello della sentenza sopra riportata .

Ai sensi del citato articolo 17 i servizi legali elencati alla lettera d) sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici medesimo). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

**Rilevato** come, per la scelta del soggetto cui conferire detto servizio si è contemperato il rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità con l'esigenza dell'urgenza di operare, dati i tempi strettissimi imposti dal codice di procedura civile;

**Tenuto conto** che il legale incaricato per la fase preliminare di studio della questione giuridica non avrà diritto ad alcun compenso nel caso in cui non riscontrasse i presupposti giuridici per intentare i giudizi in questione;

#### **Considerato**

- che l'Avv. Marco Buonsignore, all'uopo interpellato, ha inviato il proprio curriculum e la propria proposta economica attenendosi ai minimi tariffari per entrambi i giudizi;

- da una valutazione operata sul curriculum emerge come complessivamente l'Avvocato possa ritenersi competente nella materia oggetto del contenzioso, ha svolto numerosi incarichi sia giudiziali che stragiudiziali e che ha maturato una significativa esperienza in materia di contenzioso nei comuni;

- che per quanto concerne la proposta economica l'Avvocato ha indicato un compenso di euro 1.413,36 (minimo tariffario), oltre IVA per euro 310,94, (totale complessivo di euro 1724,3) e questo compenso è per l'intero procedimento fino a sentenza, in cui è compreso altresì il costo della domiciliazione e spese di trasferta , per il ricorso avanti al Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro,

procedimento R.G. 1938/2019. agli atti del comune di Mosciano Sant'Angelo al prot. n. 24536 del 6.11.2019 ;

- l'Avvocato ha altresì indicato un compenso di euro 1.886,09 (minimo tariffario) oltre IVA per euro 414,94 (totale complessivo euro 2.301,03) e questo compenso è per l'intero procedimento fino a sentenza, in cui è compreso altresì il costo della domiciliazione e spese di trasferta, per l'appello avverso la sentenza n. 358/2019 resa dal Giudice del Lavoro del tribunale di Teramo pubblicata in data 11/12/2019 – R.G. n.47/2016;

**Dato atto** come occorra quindi formalizzare l'affidamento degli incarichi di che trattasi, rilevando quanto segue:

- detti incarichi saranno regolamentati da apposito contratto, che saranno sottoscritti in modalità elettronica con spese a carico dell'avvocato. Al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza, saranno pubblicate sul sito, a cura del personale istruttore amministrativo assegnato al Settore scrivente le informazioni richieste dalla normativa vigente;

- il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra;

- detti incarichi non rientrano nelle limitazioni ai conferimenti di incarichi di consulenze esterne (previsti dal legislatore cfr. art. 1 comma 42 della Legge n. 311/2004, successivamente innovato con la legge n. 266/2005 e da ultimo, gli artt. 27, 32 e 34 del D.L. n. 223/2006, e da orientamenti giurisprudenziali, per tutte "le linee guida per l'attuazione dell'articolo 1 comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli enti locali" approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 del 17/02/2006) atteso che trattasi di un incarico previsto per legge, non avendo al proprio interno il Comune istituito l'Avvocatura, e nemmeno, rientra nella tipologia di atti di cui al comma 173 della legge n. 266/2005, da dover inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; detti incarichi, afferenti ad un procedimento giudiziario, non soggiacciono ai limiti ed alla regolamentazione degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al regolamento comunale vigente in materia;

Ritenuto pertanto di affidare l'Avv. Marco Buonsignore, con studio legale in Pescara via Conte di Ruvo 143, la rappresentanza e difesa del Comune per resistere al ricorso avanti al Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro, R.G. 1938/2019, agli atti del comune di Mosciano Sant'Angelo prot. n. 24536 del 6.11/2019 e per appellare la sentenza n. 358/2019 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo pubblicata in data 11/12/2019 – R.G. n.47/2016;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa nella misura di :

1) EURO 1724,3 comprensivo di IVA e CPA necessario al conferimento dell'incarico per il ricorso avanti al Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro, procedimento 1938/2019 r.g., promosso dalla

sig.ra Ennajih Khadija contro l'Ente, agli atti del comune di Mosciano Sant'Angelo prot. n. 24536 del 6.11/2019;

2) EURO 2.301,03 comprensivo di IVA e CPA necessario al conferimento dell'incarico di costituzione in giudizio al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 358/2019 resa dal Giudice del Lavoro del tribunale di Teramo pubblicata in data 11/12/2019 – R.G. n.47/2016 con imputazione di entrambe le spese al Cap. 940 Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni del Comune. Risarcimento danni. Piano dei conti 1.03.02.11.006 Bilancio di previsione 2020;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000 (T. U. E. L.);
- il bilancio di previsione finanziario approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.03.2019;
- l'assegnazione dei capitoli di spesa tramite PEG approvato con Delibera di Giunta comunale n. 68 del 15.04.2019;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 17/2019 di nomina del Segretario Generale a Responsabile dell'Area Amministrativa;

**VERIFICATA** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019/2021" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 11/2019;

b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 6 del 28.01.2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

c) il Patto di integrità dell'Ente Locale approvato con Delibera di Giunta comunale n. 179 del 09.

**VISTO** l'art. 1 commi 16 lettera b), e 32 della legge 190/2012 nonché l'art. 23 D. Lgs. 33/2013, che prescrivono obblighi di pubblicazione sul sito istituzionali degli affidamenti di lavoro, servizi e forniture;

**DATO ATTO** che il Dirigente di Settore dichiara l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art.7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Mosciano Sant'Angelo;

**DETERMINA**

1-Di conferire, per le motivazioni sopra indicate cui si opera integrale rinvio e in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 178 del 30.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, all'Avv. Marco Buonsignore codice fiscale BNSMRC68H18Z133M, con studio in

Pescara via Conte di Ruvo 143, a rappresentare e difendere il Comune di Mosciano Sant'Angelo nel procedimento 1938/2019 r.g. pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, agli atti del comune di Mosciano Sant'Angelo prot. n. 24536 del 6.11/2019, conferendo al legale nominato ogni più ampia facoltà inerente al mandato, impegnando al Cap. 940 -Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni del Comune. Risarcimento danni. -Piano dei conti 1.03.02.11.006 del Bilancio di previsione 2020- la somma di euro 1.413,36 (minimo tariffario), oltre IVA per euro 310,94, (totale complessivo di euro 1724,3) -CIG: Z7E2B658BF;

2- Di conferire, per le motivazioni sopra indicate cui si opera integrale rinvio e in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 179 del 30.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, all'avvocato Marco Buonsignore, codice fiscale BNSMRC68H18Z133M, con studio in Pescara via Conte di Ruvo 143, a rappresentare e difendere il Comune di Mosciano Sant'Angelo nel procedimento di appello da proporre avverso la sentenza 358/2019 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 11.12.2019, notificata all'Ente in data 23.12.2019, conferendo al legale nominato ogni più ampia facoltà inerente al mandato, impegnando al Cap. 940- Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni del Comune. Risarcimento danni- Piano dei conti 1.03.02.11.006 Bilancio di previsione 2020, la somma euro1.886,09 (minimo tariffario) oltre IVA per euro 414,94 (totale complessivo euro 2.301,03)- CIG:ZD42B67DA7;

3- Dare atto che il legale incaricato per la fase preliminare di studio della questione giuridica non avrà diritto ad alcun compenso nel caso in cui non riscontrasse i presupposti giuridici per intentare i giudizi in questione;

4-di dare re atto che si procederà alla sottoscrizione dei contratti di conferimento degli incarichi che saranno stipulati in scrittura privata in modalità elettronica e che regolamenterà i rapporti tra l'avvocato ed il Comune.

5-Di trasmettere una copia della presente al legale incaricato;

6- Di dare atto che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013 e s-m.i.a cura del personale addetto alla pubblicazione del presente atto.

Mosciano S.A., li 31/12/2019

**Il Responsabile del Settore  
Francesca De Camillis**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 10/01/2020**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 10/01/2020

**Istruttore Amministrativo  
Antonio Del Vescovo**